



COMUNE DI TREBASELEGHE

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

- ◆ Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 25.5.2000
- ◆ Entrato in vigore il 4.7.2000

TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27.7.1934 n. 1265 e al D.P.R. 10.9.1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri e parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli artt. 22, 23 e 25 della Legge n. 142/1990, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda U.L.S.S.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - La visita necroscopica;
 - Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 17/1;
 - La cremazione;
 - La deposizione delle ossa in ossario comune;
 - Il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.10;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella tabella allegata al presente Regolamento, di cui forma parte integrante e sostanziale, fatti salvi eventuali diritti dell'A.U.L.S.S. competente.

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico.

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo ed eventualmente informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285:
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o in ogni cimitero:
 - L'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - Copia del presente regolamento;
 - L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.
 - Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241.

CAPO II
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito dei cimiteri od utilizzando le idonee strutture presso l'A.U.L.S.S.
2. L'ammissione negli obitori è autorizzato dal Sindaco o dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto della salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni emanate dal competente organismo nel rispetto delle norme vigenti in materia.
5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III

FERETRI

Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro.

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, saranno osservate le necessarie disposizioni protettive prescritte allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 – Verifica e chiusura feretri.

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato, sanitario o comunale, il quale vigila e controlla anche l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché all'identificazione del cadavere.

Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto e cioè:
 - a) Per inumazione:
 - Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità e conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990;
 - I feretri di salme estumulate ai sensi del successivo art. 37 potranno essere inumati anche se non rispondenti alle indicazioni sopra riportate, nel rispetto della Circolare del Ministero della Sanità del 31.7.1998 n. 10;
 - b) Per tumulazione:
 - La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;
 - c) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli artt. 27,28,29 del D.P.R. n. 285/1990;
- d) Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/1990;
- e) Cremazione:
 - La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), per trasporti entro i 100 Km dal Comune di decesso;
 - La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- 2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- 3. Se la salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte di personale sanitario a ciò preposto dall'A.U.L.S.S. il rivestimento totale con lamiera metallica di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.
- 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, devono essere praticati nella parte superiore della cassa metallica tagli di opportune dimensioni al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 5. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 10 – Fornitura gratuita di feretri

1. Il comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, lettera a), per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo successiva rivalsa nei confronti delle persone indicate dall'art. 433 del Codice Civile.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, anche attraverso il Responsabile del Settore sociale, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11 – Targhetta di riconoscimento.

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recanti impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri datai certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso.

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 17 del T.U. delle leggi di P.S. di cui al R.D. 18.6.1931 n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere fatta durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Il personale sanitario a ciò preposto dall'A.U.L.S.S. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 13 – Trasporti funebri.

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Il Comune può imporre il pagamento di un diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 14 – Orari dei trasporti.

1. I trasporti funebri sono effettuati in conformità ad apposita ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento ed i percorsi consentiti.

Art. 15 – Norme generali per i trasporti.

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 al 32 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, individuato secondo le indicazioni del punto 5.4 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, degli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Art. 16 – Riti religiosi.

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in Chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 17 – Trasferimento di salme senza funerale.

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990 e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio o assimilati ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, parti di cadavere ed assimilati, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il medico necroscopo prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, si procederà adottando le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione secondo le norme vigenti in materia ed alle disposizioni emanate dall'organismo preposto.

Art. 19 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è allegata la certificazione redatta da personale dell'A.U.L.S.S. o da personale tecnico, anche comunale, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove verrà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quando risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano.

6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1° e 2° del D.P.R. n. 285/1990.
7. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20 – Trasporto in luogo diverso dal cimitero.

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco con decreto e nulla osta a seguito di domanda degli interessati.

Art. 21 – Trasporti all'estero o dall'estero.

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.
2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. citato.

Art. 22 – Trasporto di ceneri e resti.

1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

Art. 23 – Rimessa delle autofunebri e sosta di autofunebri di passaggio.

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione e devono disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 285/1990.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 24 – Elenco cimiteri.

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27.7.1934 n. 1265, il comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - ◆ Trebaseleghe capoluogo;
 - ◆ Fossalta;
 - ◆ Sant'Ambrogio;
 - ◆ Silvelle.

Art. 25 – Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede in proprio o con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 8.6.1990 n. 142.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 26 – Reparti speciali nel cimitero.

1. Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.
2. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

Art. 27 – Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali.

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme:
 - ◆ Delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - ◆ Delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza;
 - ◆ Delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia, esistente nei cimiteri;
 - ◆ I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;
 - ◆ I resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.
2. Viene demandato alla Giunta Comunale la possibilità di autorizzare, su richiesta motivata e dopo attenta valutazione, nel rispetto dei sottoindicati criteri di massima, la sepoltura delle salme:
 - ◆ Delle persone nate nel Comune o che abbiano avuto durante la vita la residenza nel Comune per un congruo numero di anni;
 - ◆ Delle persone i cui parenti in linea retta di 1° grado (i genitori e i figli) ed in linea collaterale di 2° grado (i fratelli e le sorelle) siano residenti nel Comune;
 - ◆ Delle persone che, pur non essendo residenti nel Comune, appartengano a Parrocchie ricadenti nel territorio comunale;
 - ◆ Delle persone che si siano distinte, dando lustro e prestigio al Comune, per opere di ingegno o per servizi resi alla Comunità o per particolari meriti.
3. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Art. 28 – Ammissione nei cimiteri delle Frazioni.

1. Nei cimiteri delle frazioni sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività degli stessi, le salme delle persone sopra riportate che avevano o avevano avuto la propria residenza nei rispettivi territori.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 29 – Disposizioni generali.

1. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e del successivo art. 31.

Art. 30 – Piano regolatore cimiteriale.

1. Entro cinque anni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca la necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda U.L.S.S. ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 142/1990.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto di quanto precisato in dettaglio negli articoli dal 55 al 61 del D.P.R. n. 285/1990 e dalla circolare esplicativa del Ministero della Sanità del 24.6.1993 n. 24.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990.
5. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31 – Inumazione.

1. Le sepolture per inumazione nei campi comuni, della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
2. Devono essere effettuate secondo le modalità prescritte dall'art. 72 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 32 – Cippo o lapide.

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
2. E' vietato sostituire i cippi in marmo, già predisposti dal Comune nei campi comuni, con copritomba e/o lapidi e tali cippi devono riportare unicamente cognome, nome, data di nascita e morte, una foto del defunto, un lumino ed un porta fiori, in modo da risultare tutti uniformi.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide entro le dimensioni di cm 130 di altezza e di cm 50 di larghezza, con l'esclusione dei cimiteri in cui è previsto l'utilizzo di cippi di marmo già predisposti dal Comune.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 33 – Tumulazione.

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi, ossari o tombe di famiglia – costruite dal Comune con l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.
3. Dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. n. 285/1990.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 – Esumazioni ordinarie.

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo stabilito dal punto 2 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno con l'esclusione dei mesi di luglio ed agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. Qualora si accerti che, col turno di rotazione decennale, la mineralizzazione del cadavere è incompleta, questo dovrà essere trattato secondo le disposizioni stabilite dal punto 2 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.

Art. 35 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.

1. E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgersi nei cimiteri del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenuto conto del punto 12 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.
2. Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con avvisi da affiggere nel cimitero con sufficiente anticipo.

Art. 36 – Esumazione straordinaria.

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e su autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il personale medico dell'A.U.L.S.S. a ciò preposto, dichiari che non sussista alcuna pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza di personale medico dell'A.U.L.S.S. a ciò preposto.
5. E' vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'Autorità e per il personale addetto al servizio, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 37 - Estumulazioni.

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel loculo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - ◆ A richiesta dei familiari interessati, quando la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore a 20 anni;
 - ◆ Su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o in altro cimitero o per cremazione, alle condizioni stabilite dall'art. 88 del D.P.R. n. 285/1990.
5. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio cimiteriale cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco dovrà essere esposto in ogni cimitero.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali completamente mineralizzati, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali, questi sono collocati nell'ossario comune.
8. Se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che la domanda di estumulazione non disponga diversamente, essa è avviata per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato nel rispetto del punto 2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.
9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio cimiteriale può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano

di legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa, nonché dei diritti sanitari dell'A.U.L.S.S. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R. D. 23.12.1865 n. 2704, e successiva modificazione, trasmettendo al Cancelliere la fattura relativa alle operazioni svolte e comprensiva dei costi del personale.

Art. 39 – Raccolta delle ossa.

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in ossarietto o in sepoltura privata.

Art. 40 – Oggetti da recuperare.

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricorsi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Economato del Comune.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile del servizio cimiteriale, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 41 – Disponibilità dei materiali.

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro 30 giorni dopo le operazioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarle in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini di 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO V CREMAZIONE.

Art. 42 – Crematorio.

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 43 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. n. 285/1990 è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni e tenuto conto delle modalità stabilite dal medesimo articolo.

Art. 44 – Urne cinerarie.

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del cognome e nome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
3. Le urne devono avere dimensioni tali da poter essere inserite nelle nicchie cinerarie aventi misure non inferiori ad un parallelepipedo di m. 0.30, m. 0.30 e m. 0.50 (punto 13.2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993).

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI.

Art. 45 – Orario.

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio cimiteriale, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 46 - Disciplina dell'ingresso.

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - ◆ A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - ◆ Alle persone munite di cesti ed involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - ◆ Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - ◆ A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - ◆ Ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati.

Art. 47 – Divieti speciali.

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) Introdurre oggetti irriverenti;
 - d) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi;
 - e) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi o contenitori;
 - f) Portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specialmente con l'offerta di servizi ed oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
 - i) Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre l'assenso dei familiari interessati;
 - j) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) Turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) Assistere da vicino alla esumazione od estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
 - m) Qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dalle persone presenti, sarà dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

Art. 48 – Riti funebri.

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio cimiteriale.

Art. 49 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni, sui loculi e sulle tombe di famiglia.

1. Sulle tombe nei campi comuni, con l'esclusione dei cimiteri in cui è previsto l'utilizzo di cippi di marmo uguali per tutte le tombe, come disposto dal precedente art. 32, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, ed i materiali autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in relazione al carattere del cimitero e delle disposizioni stabilite con ordinanza del Sindaco, che fissi i criteri generali.
2. Le lampade votive, le decorazioni, le scritte e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi dei loculi e delle tombe di famiglia non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso dell'Ufficio tecnico comunale.
3. E' vietato sostituire la lapide dei loculi e delle tombe di famiglia avute in concessione dal Comune, se non per rottura o per altri gravi motivi e solo su autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana e devono essere improntate alla massima semplicità.
5. Sulle lapidi devono comunque essere riportati il cognome, nome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 50 – Fiori e piante ornamentali.

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono devono essere tolti a cura di chi li ha deposti o impiantati. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti, i tumuli o i loculi, il personale comunale li farà togliere o sradicare o vi provvederà direttamente.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

Art. 51 – Materiali ornamentali.

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, che non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 52 – Sepolture private.

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) Sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) Sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia entro terra, cappelle, tombe ad archi a più posti, ecc.)
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito dal Consiglio Comunale.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990, rispettivamente per le tumulazioni e per le estumulazioni.
6. La concessione, regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
9. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - ◆ La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - ◆ La durata;
 - ◆ La/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
 - ◆ Le salme destinate ad esservi accolte;
 - ◆ L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - ◆ Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.

Art. 53 – Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990.
2. La durata è fissata:
 - ◆ In 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - ◆ In 30 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;
 - ◆ In 30 anni per i loculi e comunque per le sepolture individuali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione in tariffa al momento del rinnovo.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

Art. 54 – Modalità di concessione.

1. La sepoltura individuale privata di cui al 3° comma, lettera a) dell'art. 52, viene concessa con le modalità stabilite dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le sepolture private vengono concesse secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30.6.1994, così come modificata ed integrata dalla successiva delibera n. 13 del 28.2.1997.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma è circoscritta alla sola persona per la quale viene richiesta la concessione, non può essere trasferita a terzi, ma retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in base ad apposito bando approvato dalla Giunta Comunale che stabilisca criteri, priorità e modalità per concorrere all'assegnazione.

Art. 55 - Uso delle sepolture private.

1. Salvo quanto disposto dall'art. 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta senza limiti di grado e collaterali, ampliata agli affini, fino al 4° grado.
3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio addetto che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
4. I casi di "convivenza" con i titolari di concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
5. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione depositata presso il Servizio di Polizia Mortuaria, prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 56 – Manutenzione.

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - ◆ Le parti decorative costruite od installate dai concessionari;
 - ◆ Gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - ◆ L'ordinaria pulizia;
 - ◆ Gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 57 – Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 52 del presente regolamento, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal successivo art. 67 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 58 – Divisione, subentri.

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando supporti informatici.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione ai sensi dell'art. 55 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro dodici mesi dalla data del decesso richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato d'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicata nell'art. 55, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, fermo restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 55, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
9. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 59 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 30 anni, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma pari a 1/35° della tariffa, in vigore al momento della rinuncia, per i loculi usati aventi le stesse caratteristiche, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 60 - Rinuncia a concessione di aree.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:
 - ◆ non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - ◆ il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - ◆ il manufatto sia interamente costruito ma sia libero da salme e resti.
4. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma da stabilirsi da parte della Giunta Comunale che tenga conto della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, della durata della concessione e, se presenti e salvo accettazione da parte del Comune, dello stato delle opere costruite. Di tali opere sarà data idonea valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 61 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99.

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 3° comma dell'art. 52, a condizioni che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma da stabilirsi da parte della Giunta Comunale che tenga conto della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, della durata della concessione e, se presenti e salvo accettazione da parte del Comune, delle eventuali opere eseguite a cura del concessionario in aggiunta al manufatto concesso. Di tali opere sarà data idonea valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 62 – Revoca.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione viene revocata e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il periodo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario se noto o mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato si procederà anche in assenza del concessionario.

Art. 63 – Decadenza.

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - c) Quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 57, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

- d) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 56;
 - e) Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del Servizio di pulizia mortuaria.

Art. 64 – Provvedimenti conseguenti la decadenza.

1. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposto, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente si procederà alla demolizione o al restauro delle opere a seconda del loro stato, rimanendo i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 65 – Estinzione.

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 53 senza che entro il termine suddetto sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine di concessione delle sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazione e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 66 – Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di imprenditori privati, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi su domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., per i lavori di ordinaria manutenzione e per quelli che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla od a restaurarla, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 46 e 47 in quanto compatibili.

Art. 67 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private.

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono concessionati in base alle norme previste dallo strumento urbanistico vigente, osservate le prescrizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono aver comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenute nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio, lapidi, ricordi e simili.
9. Non è consentito la sepoltura di salme se non dopo aver ottenuto idoneo certificato di usabilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 68 – Responsabilità – Recinzione aree – Materiali di scavo.

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio tecnico; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 69 – Introduzione e deposito di materiali – Orario di lavoro.

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
2. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche debitamente autorizzate.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 70 - Vigilanza.

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione di provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione delle sepolture familiari o per collettività.

Art. 71 – Obblighi e doveri per il personale dei cimiteri.

1. Il personale comunale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento ed a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
2. E' tenuto inoltre:
 - a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d) A redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche eventualmente mediante strumenti informatici, non permettendo che avvenga il seppellimento senza previa consegna dei documenti prescritti;
 - e) Ad eseguire gli scavi delle fosse per le inumazioni nelle misure prescritte dagli artt. 72 e 73 del D.P.R. n. 285/1990, provvedere alla sepoltura ed alle tumulazioni delle salme;
 - f) Ad eseguire esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
 - g) A curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di proprietà comunale, la pulizia dei locali, dei portici, dei viali, degli spazi tra le tombe ed in genere di tutto il cimitero;
 - h) A provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, ecc.
 - i) A segnalare tutti i danni e le necessari riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
 - b) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

- c) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- d) Trattenere per sé o per terzi oggetti rinvenuti o recuperati nei cimiteri.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 72 – Funzioni - Licenza.

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei privati, possono:
 - ◆ Svolgere incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici comunali e sanitari che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - ◆ Fornire feretri ed accessori relativi;
 - ◆ Occuparsi della salma;
 - ◆ Effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18.6.1931 n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990.

Art. 73 – Divieti.

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - ◆ Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetti di accordi o di corruzione;
 - ◆ Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - ◆ Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 74 – Mappa.

1. Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che deve essere apposto su ogni sepoltura dei cimiteri e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 75 – Annotazioni di mappa.

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) Generalità del defunto e dei defunti;
 - b) Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) Le generalità del concessionario e dei concessionari;
 - d) Gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) La data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) Le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 76 – Scadenario delle concessioni.

1. Viene istituito il calendario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II
NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
3. Salvo quanto previsto al precedente comma, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 78 – Disposizione finale.

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285.